Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 143 del 18 giugno 1942-XX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti vari nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a due posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in ingegneria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, numero 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge on legge 11 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, numero 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, numero 886, e successive aggiunte e modificazioni, sullo ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi;

Vista la nota n. 43894/19520-18-1/1.3.1 in data 4 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in ingegneria.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi, per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni. Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1:

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza della attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che ab-

biano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588

del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori, in sostituzione del certificato di cui alla lettera *b*), ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile di data non anteriore a quella sopra indicata rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, riservati ai laureati in ingegneria, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

prove scritte: fisica tecnica, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche;

esame orale: materie anzidette e nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII; agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di ingegneria in una Università del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: RICCI

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge* 11 *maggio* 1942-XX, *n.* 501, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 124 *del* 26 *maggio u. s.*

(2419)

Concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, numero 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n.274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1231, sui requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941 anno XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX, per pubblici impieghi;

Vista la nota n. 43894/19520-18-1/1.3.1 in data 4 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, per gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi, per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

Nella domanda stessa dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1:

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza della attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspi-

rante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 33° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e ia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale, rilasciato su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio

1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati od assimilati ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937-XV, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, o del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938-XVI del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

c) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In luogo del diploma originale di laurea e di perfezionamento in medicina del lavoro potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dell'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso, ove trattisi del diploma di laurea, il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori in sostituzione del certificato di cui alla lettera *c*), ovvero una copia del titolo stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile di data non anteriore a quella sopra indicata rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 8ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo riservati ai laureati in medi-

cina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dello Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: patologia del lavoro, igiene generale, igiene industriale. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla legislazione del lavoro, su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche, industrie tessili, industrie chimiche con particolare riguardo alle industrie degli acidi inorganici, della seta artificiale e dei concimi) e comprenderà altresì una prova diagnostica clinica di malattia professionale o di infortunio.

I candidati hanno facoltà di sostenere inoltre una prova orale su una o più delle lingue francese, inglese, tedesca e spagnuola.

Art. 7.

Per lo svolgimento di sciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di 10 centesimi di punto per ciascuna delle lingue della prova facoltativa nelle quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937, n. 2179; della legge 20 marzo 1940, n. 233; del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156; delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII in dipendenza dell'attuale guerra; agli idonei ex combattenti; ai legionari fiumani; o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922; agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII; agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°, di cui uno laureato in medicina;

c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante facoltà di medicina in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'ultimo comma dell'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: RICCI

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge* 11 *maggio* 1942-XX, *n.* 501, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 124 *del* 26 *maggio u. s.*

(2418)

Concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in economia e commercio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1321, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, numero 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922,

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, numero 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, numero 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, numero 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o

militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi;

Vista la nota n. 43894/19520-18-1/1.3.1 in data 4 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in economia e commercio.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, su quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1:

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della federazione dei Fasci di combattimento e dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che dalla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed, in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,

n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, o del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-8 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in economia e commercio;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori, in sostituzione del certificato di cui alla lettera *b*), ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio dell'aspirante socio di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopraindicata, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo tra i laureati in economia e commercio senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: ragioneria e computisteria, economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla scienza delle finanze, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo del Regno, sulla contabilità di Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, sulla lingue francese, o inglese, o tedesca o spagnuola, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 4ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'Amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo A degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante ragioneria e di un professore insegnante legislazione del lavoro in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge* 11 *maggio* 1942-XX, *n.* 501, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 124 *del* 26 *maggio u. s.*

(2417)

Concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, numero 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, numero 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, numero 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'accordo fra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 68, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, su quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve

essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, o del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori, in sostituzione del certificato di cui alla lettera *b*), ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio dell'aspirante socio di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopraindicata, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove si suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da

L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno, economia generale e corporativa.

La prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sull'economia generale e corporativa, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese, inglese o tedesca, o spagnuola a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori a vice segretario dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un magistrato di grado non inferiore al 6° e di un professore insegnante legislazione del lavoro ed economia corporativa in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 124 del 26 maggio u. s.*

(2416)

Concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui quattro da conferire ai periti tecnici industriali, otto ai ragionieri e periti commerciali, e otto ai periti agrari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. deceto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, numero 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, numero 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, numero 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, numero 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941, e la nota n. 43894/19520-18-1/1.3.1 in data 4 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A quattro dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale; a otto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, ed a otto coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito agrario.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi, per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1:

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935 ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un

componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. de-

creto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, o del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale;

c) diploma di perito agrario.

Non sono valevoli per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti; salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita mensione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopra indicata, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso per i posti da conferire a seconda del titolo di studio richiesto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad Ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo; per la partecipazione ai quali era prescritto il medesimo titolo di studio, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza degli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materie di cultura generale;
2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
2) ragioneria e computisteria;
3) nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento), su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo del Regno, sull'economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su elementi di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza

il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore del ruolo degli istituti tecnici industriali (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

e) di un professore insegnante ragioneria in un istituto superiore o in un istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali);

f) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in una scuola superiore di agricoltura del Regno (per i posti da conferire ai periti agrari).

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: RICCI

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 124 del 26 maggio u. s.*

(2415)

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, numero 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, numero 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, numero 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 50 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Alle donne che parteciperanno al presente concorso non potranno essere conferiti più di 15 posti.

Non sono ammessi i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del

termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

1) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazione sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed, in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2178, o del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle

pensioni di guerra al nome del padre **dell'aspirante, oppure** con un certificato in carta da bollo da L. 4 **del podestà** del Comune di residenza, rilasciato sulla **conforme** dichiarazione di tre testimoni, o in base alle **risultanze** anagrafiche e dello stato civile, legalizzato **dal prefetto;**

9) diploma di licenza di scuola media inferiore o diploma equipollente.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio dell'aspirante socio di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopraindicata, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione, dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non nominativo ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove: quattro scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

1) di una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia, per gli uomini, ed in un saggio di stenodattilografia per le donne;

4) in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia, sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi; quello di stenodattilografia la durata massima complessiva di quarantacinque minuti primi. E' obbligatorio l'uso della macchina Olivetti.

Per la prova di stenodattilografia sono consentiti i sistemi stenografici ammessi all'insegnamento nelle pubbliche scuole del Regno, nonchè i sistemi che abbiano applicazione ufficiale nelle pubbliche amministrazioni del Regno.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13° del gruppo *C*, dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di due ispettori del ruolo predetto, di grado non inferiore al 7°;

c) di tre funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 7°;

d) di un professore di stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

N.B. — *Per la carta da bollo prescritta per la compilazione delle domande e per il rilascio dei documenti di cui al bando, sono da tenere presenti le modifiche intervenute in materia di tasse di bollo con il R. decreto-legge* 11 *maggio* 1942-XX, *n.* 501, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 124 *del* 26 *maggio u. s.*

(2414)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 3 —